Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 1° SETTEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro Poliennali 5 % di scadenza 1° ottobre 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 30ª/1966), emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, e al decreto ministeriale 2 luglio 1959. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 20 agosto 1962. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(5136)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 12 settembre 1962, alle ore 17, nella 596ª seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei disegni di legge:

1. DONINI ed altri. — Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni (359).

   Istituzione della Scuola media (904) *Relatore* MONETI, *relatori di minoranza:* DONINI, LUPORINI e GRANATA.

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963. (Approvato dalla Camera dei deputati) *Relatore* BONADIES (2071 e 2071-*bis*).

(5114)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1299.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni, scelti fra gli Istituti della Facoltà. La scelta degli Istituti deve essere approvata dal preside della Facoltà.

Art. 29, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, è così modificato:

« Il tema della dissertazione scritta è scelto dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami. Il tema deve essere approvato dal preside sentiti i professori delle materie, e, in mancanza, quelli di materie affini ».

Art. 84. — Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di:

15) « Istituto di Genetica ».

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari, per l'indirizzo applicativo del corso di laurea in matematica è aggiunto quello di « Matematiche quantitative e problemi tecnici ».

Art. 95. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di « Biologia dello sviluppo » e di « Entomologia ».

L'insegnamento complementare di « Entomologia agraria » è soppresso.

Art. 97. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di « Biologia dello sviluppo » e di « Entomologia ».

L'insegnamento complementare di « Entomologia agraria » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1300.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Costruzioni agricole d'esercizio e di abitazione » (annuale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1301.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Statistica sanitaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1962.

Determinazione del prezzo delle poste di giuoco, delle aliquote di imposta unica e della misura del fondo premi dei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, in applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 587.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il prezzo delle poste di giuoco, attualmente di L. 47,50, dei concorsi pronostici esistenti e di fissare il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata;

Decreta:

Art. 1.

Nei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E., ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo della posta unitaria di giuoco è fissato in L. 71,25.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici esercitati dal C.O.N.I. e dall'U.N.I.R.E. ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'art. 2 della legge 8 giugno 1962, n. 587, sono le seguenti:

fino a	150	milioni	di lire	31,22	per cento
»	300	»	»	32,44	»
»	450	»	»	33,66	»
»	600	»	»	34,88	»
»	750	»	»	36,10	»
»	900	»	»	37,32	»
»	1050	»	»	38,54	»
»	1200	»	»	39,76	»
»	1350	»	»	40.98	»
»	1500	»	»	42,20	»
»	1650	»	»	43,42	»
»	1800	»	»	44,64	»
»	1950	»	»	45,86	»
»	2100	»	»	47,08	»
»	2250	»	»	48,30	»

Per le somme intermedie la misura dell'aliquota è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = 0,008133334\ X + 30$$

nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

Art. 3.

Le percentuali per la costituzione del fondo premi, risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nello art. 2 della legge 8 giugno 1962, n. 587 sono le seguenti:

fino a	150	milioni	di lire	38.64	per cento
»	300	»	»	38,08	»
»	450	»	»	37,52	»
»	600	»	»	36,96	»
»	750	»	»	36,40	»
»	900	»	»	35,84	»
»	1050	»	»	35,28	»
»	1200	»	»	34,72	»
»	1350	»	»	34,16	»
»	1500	»	»	33,60	»
»	1650	»	»	33,04	»
»	1800	»	»	32,48	»
»	1950	»	»	31,92	»
»	2100	»	»	31.36	»
»	2250	»	»	30,80	»

Per le somme intermedie la misura della percentuale è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$y = -\ 0,003733332\ X + 39,1999998$$

nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1962, n. 587, è concesso all'U.N.I.R.E., fino ad incassi di lire 150 milioni un abbuono sull'importo dell'imposta unica del 29,596412 %. Per incassi superiori, l'abbuono è determinato a calcolo, ottenuto prendendo a base la percentuale che sarebbe spettata all'U.N.I.R.E., a parità d'incassi, secondo la legge 27 maggio 1959, numero 358.

Art. 5.

Per i giuochi di abilità e i concorsi pronostici esercitati dallo Stato a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le percentuali del fondo premi sono quelle indicate nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 3 settembre 1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzeetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1962
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 303

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Modifica all'art. 9 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio (Totocalcio), approvato con decreto ministeriale 5 settembre 1951 e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiana (C.O.N.I.) l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 n. 581 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1952, n. 806, che dispone che ogni giuoco di abilità o concorso pronostici deve essere disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che dispone che i regolamenti per la organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, approvato con decreto ministeriale del 5 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1951, registro n. 23 Finanze, foglio n. 180, modificato con decreto ministeriale del 10 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1954, registro n. 21 Finanze, foglio n. 278, modificato con decreto ministeriale 13 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1956, registro n. 19 Finanze, foglio n. 74 e con decreto ministeriale del 13 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1960, registro n. 22 Finanze, foglio n. 117;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 9 del regolamento suddetto;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 9 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio (Totocalcio), che pertanto è sostituito dal seguente:

« In ciascuna colonna si consegue un punto per ogni risultato esatto. La somma dei punti determina la graduatoria e l'assegnazione delle colonne vincenti ad una prima o ad una seconda categoria. Sono assegnate alla prima o alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto, rispettivamente per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, formanti oggetto del concorso, risulti dalle corrispondenti matrici esistenti nell'archivio, le quali fanno stato in ogni caso di contestazione.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 3 e successive modificazioni, viene diviso a metà fra le due categorie; le colonne vincenti di ogni categoria partecipano a loro volta in parti uguali alla suddivisione del rispettivo monte premi. In nessun caso il premio conseguito dalle colonne vincenti in seconda categoria potrà essere superiore a quello delle colonne vincenti in prima categoria: in tale caso le due categorie verrano fuse in una sola. Mancando colonne vincenti in prima categoria (normalmente punti 13) o in seconda (normalmente punti 12) o in entrambe, saranno premiate insieme con le colonne vincenti in seconda od in prima categoria, oppure in categoria unica, quelle che avranno totalizzato un punteggio inferiore di un punto a quello della seconda categoria (normalmente punti 11).

Qualora in nessuna delle colonne si consegua il punteggio previsto nei comma precedenti, l'ammontare dei premi sarà suddiviso in unica categoria tra tutte quelle in cui sarà stato realizzato il punteggio maggiore.

Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, definitivo o incontestabile delle partite di calcio, quello conseguito pubblicamente sul terreno di giuoco, sempre che le reti fatte o subite da ciascuna squadra siano state concesse dall'arbitro sul campo. Per le altre competizioni deve essere assunto quale risultato, finale o parziale, definitivo e incontestabile, quello pubblicamente conseguito e indicato dai giudici di gara, ai sensi delle norme che disciplinano le competizioni sportive stesse.

Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti qualsiasi, non sono influenti agli effetti del concorso.

Non sono validi agli effetti del concorso gli eventi sportivi il cui svolgimento avvenga in giorno diverso da quello prestabilito, quelli rimasti pubblicamente incompiuti per qualsiasi motivo e quelli che l'Ente gestore, a mezzo di comunicato ufficiale emesso prima della chiusura degli archivi, abbia dichiarato non validi.

Possono essere presi in considerazione gli eventi anticipati quando prima del loro inizio ne sia stata data notizia dall'Ente gestore a mezzo bollettino od a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. In tale caso, il termine per il deposito delle matrici nell'archivio verrà fissato in relazione allo svolgimento degli eventi anticipati.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli eventi validi agli effetti del concorso fosse tale che non fosse possibile raggiungere il punteggio massimo previsto dal concorso, questo sarà ridotto di un punto; qualora nella ipotesi suddetta non fosse possibile raggiungere nemmeno il punteggio massimo ridotto di un punto, il concorso sarà ridotto di due punti.

Nel primo caso (riduzione di un punto) saranno rispettivamente assegnate alla prima od alla seconda categoria le colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi o per tutti gli eventi meno uno, oggetto del concorso, come sopra ridotto, risulti dalla matrice esistente nell'archivio. Mancando colonne vincenti di una delle due categorie, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne in cui sia stato realizzato il maggiore punteggio. Nel secondo caso (riduzione di due punti), la sola categoria di vincitori sarà costituita dalle colonne nelle quali il pronostico esatto per tutti gli eventi oggetto del concorso così ridotto risulti dalla matrice esistente nell'archivio.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli eventi non validi fosse tale da non raggiungere il punteggio necessario a determinare, nei ridotti limiti di cui sopra, le categorie vincenti del concorso, alla suddivisione del monte premi parteciperanno in categoria unica tutte le colonne nelle quali sarà stato realizzato il punteggio maggiore ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1962
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 56. — NARDIZZI

(5101)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Roma nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra

l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma:

Decreta:

Per la provincia di Roma, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali colomità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Roma, per le località Ponte della Scafa, Monte di Leva, Monte Migliore, Ostia Antica, Procoio Vecchio, Valle Caia, Campo Ascolano;

comune di Pomezia, per le località Petronella Naro, Santa Procula, Solfatara, Magiona, Monachelle, Valle Caia, Campo Ascolano;

comune di Castel Gandolfo, per le località Laghetto, Pietraia, Santo Spirito, Le Mole, Ibernesi, Emissario, Coste del Lago;

comune di Albano, per le località Mole, Villetta, Laghetto;

comune di Marino, per le località Capodacqua, Calcare, Pozzo Calvino, Capo Croce, Fontana di Sala, Costa Casollo;

comune di Grottaferrata, per le località Via dei Laghi, Valle San Lorenzo, Pozzo Calvino, Capalacci;

comune di Rocca di Papa, per le località Sacramento, Giardino, Capalacci, Colle Streghe, Calcare, Valle San Lorenzo, Coste Lago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Latina nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina;

Decreta:

Per la provincia di Latina, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Sezze, per le località Sottostazione, Acquaviva, Pantanello, Canalello e Venereo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Benevento nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra

l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Benevento;

Decreta:

Per la provincia di Benevento, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Airola, per le località Monte Tairano, Ponte Parata;

comune di Amorosi, per le località Moncinella, Mazzoni, Campagnano, San Tommaso, Ponte Torello, Iemare, Spina, Cerasella, Lima;

comune di Apice, per le località Ponte rotto di Morroni, Isca Canale o Molino, Isca vado dell'olmo, Sotto i merli, l'astizzo, Ponterotto, Dalvino, Sottocastiglione, San Lorenzo al Bosco, Tignano, San Martino al vecchio, Riponi, Corsano, Alvino;

comune di Arpaise, per le località Pasquarelli, Terranova, Urbanella, Casalpreti,

comune di Benevento, per le località San Cosmo, Abbazia, Santa Colomba, Maccabei, Borgonero, Piana Porta Rufina, Santa Barbara, Pantano, Santa Clementina, San Cumano, Campo Mazzoni, Molino Rummo, Torre delle Catene, Numanzio Planco, Ponte Leproso, Cellarulo;

comune di Campolattaro ,per le località Pianelle, Botticella, Toppi:

comune di Calvi, per le località Torrente Mele, Isca, Fornillo, Caputo, Ilario, Campofreddo, Cubante;

comune di Castelpoto, per le località Cardilli, Scafa, Fontana del Ponte, Focareta.

comune di Ceppaloni, per le località Rotola, Rosaria, Belvedere, Caramelli, Fiume, Acquarotto;

comune di Dugenta, per le località Terrazzano, Tore Fiumara.

comune di Durazzano, per le località Piedi-Casale, Vigne, Rusci, San Rocco, Campo, Protolo, Cogliano, Rossi, Forma, Cupa, Guarano;

comune di Guardia Sanframondi, per le località Starze, Ciuccio morto, Santa Maria la Grotta;

comune di Limatola, per le località Macchioni, Pisciariello, Limata, Raito, Olivella alla scafa, Patierno o Prise, Terrazzano, San Rocco, Padula al Molino, Padula alla Biferchia, Ciumminto, Canale Tiso;

comune di Melizzano, per le località Fiumano di sotto, Notagnasio, Torello;

comune di Montesarchio, per le località Valle delle canne, Ponte Sica, Tufara Valle, Torrente Tesa, Rivullo;

comune di Paduli, per le località Sagliatelle, Femmina arsa, Molino, Forno nuovo, Rovano, Valle Sauci, Santa Maria la sola, Macchia, Calore;

comune di Ponte, per le località Asporo, Ianara, Masseria degli zingari, Pezze della corte, Olivella, Cannata e Piana;

comune di Puglianello, per le località Petrara, Molino, Marracaia;

comune di San Giorgio del Sannio, per le località Cesine, Recupo, Tufini, San Giovanni, Torrente Mele, Fellonici, Monteroni, Baraccone;

comune di San Leucio del Sannio, per le località Mezzavia, San Marcello, Maccabei, Alvanella, San. Colomba;

comune di San Lorenza Maggiore, per le località Limata, Abbeveratoio, Padula, Ferrarisi, Fucito, S. Marzana, Ienza di Capua, Vagnaturo, Piana;

comune di San Martino Sannita, per le località Truccoli, Lavarone, Curti, Renella, Costa grande, Cuccino, Tuoro, Mele;

comune di San Nazzaro, per le località Torrente Mele, Macchiarella, Mezzapizza, Pisciarello;

comune di San Nicola Manfredi, per le località Pagliara di sotto, Cancelleria, Palati, Torrente San Nicola, Fellonici, Pianella:

comune di Sant'Angelo a Cupolo, per le località Quadriello, Carrera, Bagnara di sotto, Chianche, Toppe:

comune di Telese, per le località Scafa, Ripavigna, Calle Rotondo, San Giovanni, Fiumara, Renaccio, Torone;

comune di Torrecuso, per le località Rillo, Torre Varano, Rivolta, Santo Stefano, Scafa vecchia, Mercuri, Terriccio, Ponte Pinocchio, Isca, Molino vecchio;

comune di Frasso Telesino, per le località Vallone maltempo, Pesca Torello.

comune di Faicchio, per le località Cortevallone, Cesa dei Ceci, Caldaie;

comune di Foglianise, per le località Torre Verzillo, Palmenta;

comune di San Lupo, per le località Cerretana, Cupa la Starza, Monticelli.

comune di Sant'Agata de' Goti, per le località Pisciariello, Torrente Marturano, Moscone, Limata, San Lorenzo, Palmentana;

comune di Solopaca, per le località Arena, Procaccia, Scafa vecchia, Vigna vecchia, San Pietro, Stazene, Santo Stefano, Fiumarella, Cesa;

comune di Cusano Mutri, per le località Faito, Cesi, Valle Ceca Marcagni.

comune di Paupisi, per le località Cisterna, Spineta, Termite, Pagano, Monterisi, Nocella, Scarfone, Pella dell'Aia;

comune di Vitulano, per le località Isca del campo, San Pietro, Calatore, Loreto, Tufariello, Santo Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4785)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto ministeriale del 31 marzo 1952, modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1956, del 18 luglio 1957 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 4 maggio 1956, con il quale l'ing. Lorenzo Niccolini e l'avv. Mario Gobbo vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 1956, con il quale l'avv Mario Gobbo venne nominato presidente della Cassa di risparmio medesima, a seguito del decesso dell'ing. Lorenzo Niccolini;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1957 con il quale il marchese ing. Alberto Fossi venne nominato vice presidente della ripetuta Cassa di risparmio, in sostituzione dell'avv. Mario Gobbo, come sopra nominato presidente;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

Il gr uff. avv Mario Gobbo è confermato presidente ed il dott Sergio Martelli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4914)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dal citato art 8 comma terzo del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nonchè le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, e per il loro svincolo o incameramento, totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 8, comma terzo, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, va costituita mediante deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al luogo di residenza dell'importatore, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito indicate dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

La cauzione di cui al paragrafo precedente è prestata o costituita a favore del contabile doganale della dogana competente per territorio in relazione al luogo di residenza dell'importatore.

La misura di tale cauzione è ragguagliata ad un massimo del 6% del valore Cif o franco-frontiera delle merci da importare.

Art. 2.

La restituzione della cauzione e la liberazione della fidejussione è disposta dal Ministero per il commercio con l'estero su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato.

Ove l'importazione sia avvenuta soltanto per parte, lo svincolo della cauzione o la liberazione della fidejussione ha luogo in proporzione al valore della merce importata.

Art. 3.

Salvo i casi di forza maggiore previsti dalle norme comunitarie, qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione nei termini stabiliti dal relativo certificato, la cauzione va totalmente incamerata a favore dell'Erario dello Stato.

Quando l'importazione della merce venga provata solo parzialmente, la cauzione va incamerata in proporzione al quantitativo della merce non importata.

Art. 4.

L'incameramento, totale o parziale, della cauzione è disposto con decreto del Ministro per le finanze, su pronuncia del Comitato previsto dall'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, integrato dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(5095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1962, registro n. 22 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Arsoli (Roma), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 966.106 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5061)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 246, l'Amministrazione comunale di Mascali (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5062)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente San Nicola, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 15 maggio 1962, n. 337, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente San Nicola, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria al foglio n. 32, mappale 56 1/2 di mq. 940, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 luglio 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4868)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto del fiume Livenza, segnato nel catasto del comune di Santo Stino di Livenza (Venezia).

Con decreto 30 settembre 1961, n. 654, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto del fiume Livenza segnato nel catasto del comune di Santo Stino di Livenza al foglio n. 2, mappale 137/a (Ha 0.04.30), al foglio 3, mappali 231/b (Ha 0.05.60), 231 1/2 (Ha 0.20.10), 230/b (Ha 0.00.30), al foglio 7, mappale 318/b (Ha 0.14.40), di complessivi Ha 0.44.70 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 18 gennaio 1954, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 31 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,605	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,86	575,80	575,75	575,80	574,80	575,90	576,15	575,90	575,89	575,90
Fr. Sv.	143,51	143,54	143,525	143,52	143,53	143,54	143,54	143,55	143,54	143,55
Kr. D.	89,61	89,68	89,68	89,68	89,70	89,68	89,645	89,70	89,68	89,65
Kr. N.	86,86	86,80	86,85	86,80	86,80	86,80	86,795	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,53	120,58	120,55	120,56	120,55	120,57	120,54	120,60	120,58	120,58
Fol.	172,11	172,14	172,15	172,13	172,15	172,12	172,15	172,10	172,13	172,10
Fr. B.	12,48	12,478	12,48	12,478	12,475	12,46	12,476	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,67	126,6575	126,65	126,65	126,66	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,76	1738,60	1738,40	1738,675	1738,50	1738,70	1738,55	1738,85	1738,87	1738,80
Dm. occ.	155,13	155,16	155,19	155,17	155,15	155,15	155,145	155,15	155,16	155,16
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24,045	24,05	24,05375	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,685	21,70	21,60	21,68	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 31 agosto 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	97,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	575,975
1 Franco svizzero	143,53
1 Corona danese	89,662
1 Corona norvegese	86,797
1 Corona svedese	120,55
1 Fiorino olandese	172,14
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1738,612
1 Marco germanico	155,157
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,681

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a seicentosessantacinque posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Veduto il regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186 modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 239;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Veduta la legge 20 novembre 1954, n. 1119;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 modificato con la legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a seicentosessantacinque posti di preside nelle scuole medie di cui all'unito elenco.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea o di diploma rilasciato da Istituto superiore di magistero, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengano ai ruoli della scuola media. Alle suddette condizioni possono altresì partecipare al concorso stesso i professori che, nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra di scuola media.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo vinto il concorso a posti di preside, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, hanno rinunciato alla nomina o ne siano stati dichiarati decaduti.

Art 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 2, comma primo, intendono partecipare al suddetto concorso, dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado Divisione V piazzale dei Congressi, 15 Roma E.U.R. La domanda dovrà pervenire al predetto Ufficio entro 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

a) il proprio cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'Ufficio presso cui presta di fatto servizio;
d) la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;
e) il titolo di studio di cui è in possesso con l'indicazione della data e della Università o dell'Istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito;
f) le benemerenze di cui sia eventualmente in possesso per aver partecipato alla guerra o alla lotta per la liberazione;
g) la dichiarazione esplicita di avere presentato istanza al competente Provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 4;
h) il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestivamente notizia alla Direzione generale anzidetta.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dal concorso di cui al secondo comma del predetto articolo 2, e cioè di non essere stato dichiarato decaduto per non avere raggiunto la sede o di aver rinunciato alla nomina in seguito al concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola. Per il candidato che abbia l'incarico di presidenza o che sia in posizione di comando presso Uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente, dal Provveditore agli studi o dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Non è prescritta la trasmissione della domanda per via gerarchica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se entro il termine stesso esse siano state spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo, o presentate alla scuola o all'Ufficio in cui il candidato presta servizio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale anzidetta.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) originale diploma del titolo di studio (laurea o diploma) o copia conforme di esso, su carta da bollo da L. 300, autenticata in uno dei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università o dall'Istituto, attestante il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*).

I titoli di cultura, le pubblicazioni (in unico esemplare), nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, o debbono essere prodotti nel termine stabilito dal precedente art. 3.

Scaduto tale termine non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di queste, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altra Amministrazione. Il candidato può solo far riferimento ai titoli prodotti per partecipare ai concorsi alle presidenze indetti con i decreti ministeriali 18 novembre 1955 e 1° dicembre 1959, che non siano stati restituiti.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per il documento di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, è consentito far riferimento, qualora il titolo di studio originale o la copia autentica di esso non sia stato ritirato per qualsiasi motivo dall'interessato, a quello esistente nel fascicolo personale.

Il candidato che si avvalga della predetta facoltà è parimenti esonerato dal produrre il certificato di cui alla lettera *b*), a condizione che nel titolo di studio già in possesso della Amministrazione risulti il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, unito un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo, nonchè il « curriculum » degli studi e della carriera scolastica.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, i Provveditori agli studi competenti, che ne abbiano avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetteranno, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda, a questo Ministero Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado Div. V - piazzale dei Congressi, 15 Roma E.U.R., la copia stessa. In essa i Provveditori agli studi avranno cura di far risultare anche le qualifiche attribuite al professore durante tutto

il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside incaricato, nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dell'Ufficio della istanza dell'interessato in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Art. 5.

Ai fini del concorso, vengono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito saranno valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina o non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto, del quale fa parte integrante l'unito elenco di cui al precedente art. 1, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1962
Registro n. 52 P. I., foglio n. 164

Elenco delle sedi messe a concorso per posti di preside nelle scuole medie (art. 1 del decreto ministeriale 13 luglio 1962).

PIEMONTE

Provincia di Alessandria

Cassine
Castellazzo Bormida
Castelnuovo Scrivia
San Salvatore Monferrato
Serravalle Scrivia
Spigno Monferrato
Vignale Monferrato

Provincia di Asti

Canelli
Costigliole d'Asti
San Damiano d'Asti

Provincia di Cuneo

Barge
Bene-Vagienna
Busca
Canale
Chiusa di Pesio
Cortemilia
Dogliani
Morozzo
Narzole
Saliceto
Saluzzo
Santo Stefano Belbo
Trinità
Verzuolo

Provincia di Novara

Cannobio
Romagnano Sesia

Provincia di Torino

Bardonecchia
Carignano
Castellamonte
Ceres
Cumiana
Poirino
San Giorgio Canavese
Sant'Antonio di Susa
Villafranca Piemonte
Villar Perosa

Provincia di Vercelli

Cigliano
Crescentino
Gattinara
Mosco Santa Maria
Sagliano Micca

LOMBARDIA

Provincia di Bergamo

Capriate San Gervasio Crespi d'Adda
Caravaggio
Gandino
Lovere
Romano di Lombardia
Valnegra

Provincia di Brescia

Calvisano
Ghedi
Iseo
Lonato
Lumezzane
Manerbio
Pontevico
Vestone

Provincia di Como

Asso
Colico
Lomazzo
Lurate Caccivio
Olgiate Comasco

Provincia di Cremona

Castelleone
Ostiano
Soncino

Provincia di Mantova

Asola
Bozzolo
Moglia
Ostiglia
Quistello
San Benedetto Po
Sermide

Provincia di Milano

Abbiategrasso
Besana in Brianza
Limbiate
Meda
Melzo

Provincia di Pavia

Casteggio
Mede
Robbio
Sannazzaro dè Burgondi

Provincia di Sondrio

Bormio
Sondalo

Provincia di Varese

Angera
Somma Lombardo

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Bressanone
Dobbiaco

Provincia di Trento

Baselga di Pinè
Borgo Valsugana
Folgaria
Mezzolombardo

VENETO

Provincia di Belluno

Agordo
Mel
Santo Stefano di Cadore

Provincia di Padova

Montagnana
Piazzola sul Brenta

Provincia di Rovigo

Ariano Polesine
Castelmassa
Corbola
Crespino
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Pettorazza
Porto Tolle
Rosolina
Taglio di Po

Provincia di Treviso

Breda di Piave
Castello di Godeco
Cornuda
Fara di Soligo
Nervesa della Battaglia
Roncade
San Polo di Piave
Valdobbiadene

Provincia di Venezia

Cavarzere
Dolo
Mira
Noale

Provincia di Verona

Bosco Chiesanova
Caprino Veronese
Cerea
Lazzise
Nogara
Sanguinetto

Provincia di Vicenza

Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Recoaro Terme

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di Gorizia

Grado

Provincia di Udine

Ampezzo
Ariano
Casarsa della Delizia
Codroipo
Maniago
Palmanova
Pontebba
San Giorgio di Nogaro
Spilimbergo
Tarcento
Tarvisio
Valvasone

LIGURIA

Provincia di Genova

Rovegno

Provincia di Imperia

Pieve di Teco

Provincia di La Spezia

Arcola
Bolano - Ceparana
Levanto
Portovenere
Santo Stefano di Magra
Varese Ligure

Provincia di Savona

Calizzano
Millesimo
Sassello

EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Bologna

Bazzano
Borgo Tossignano
Crevalcore
Lizzano in Belvedere

Provincia di Ferrara

Argenta
Berra
Codigoro
Comacchio
Mesola
Portomaggiore

Provincia di Forlì

Bagno di Romagna San Piero
Bellaria
Cattolica
Cesenatico
Gambettola

Meldola
Mercato Saraceno
Modigliana
Sant'Arcangelo di Romagna
Sogliano al Rubicone

Provincia di Modena

Fanano
Montecreto
Montefiorino
Pavullo del Frignano
Pievepelago
San Felice sul Panaro
San Prospero
Serramazzoni
Zocca Monte Ombraro

Provincia di Parma

Bardi
Bedonia
Berceto
Calestano
Colorno
Fornovo di Taro
Medesano
Noceto
Sala Baganza
Sissa
Tizzano Val Parma
Traversetolo

Provincia di Piacenza

Bettola
Cadeo
Calendasco
Caorso
Castel San Giovanni
Cortemaggiore
Farini d'Olmo
Lugagnano Val d'Arda
Nibbiano Valle Tidone
Pianello Valle Tidone
Ponte dell'Olio
Ponte Nure
Rivergaro
Rottofreno San Nicolò
San Giorgio Piacentino

Provincia di Ravenna

Bagnara di Romagna
Castel Bolognese
Cervia
Conselice
Fusignano
Lugo-Voltana n. 2

Provincia di Reggio Emilia

Castelnovo di Sotto
Reggiolo
San Polo D'Enza in Caviano

TOSCANA

Provincia di Arezzo

Foiano della Chiana
Pieve Santo Stefano

Provincia di Firenze

Borgo San Lorenzo
Carmignano
Greve
Marradi
Palazzuolo sul Senio
Rufina
Signa

Provincia di Grosseto

Castel del Piano
Gavorrano
Manciano
Monte Argentario - Porto Santo Stefano
Roccastrada
Scansano

Provincia di Livorno

Campiglia Marittima
San Vincenzo

Provincia di Lucca

Fornaci di Barga
Barga
Borgo a Mozzano
Capannori-Lammari
Piazza al Serchio

Provincia di Pisa

Capannoli
Peccioli
Pomarance
Santa Luce
Volterra-Salina

Provincia di Siena

Castelnuovo Berardenga
Pienza
San Querico d'Orcia
Sarteano
Torrita di Siena

UMBRIA

Provincia di Perugia

Bastia Umbra
Castiglione del Lago
Città di Castello-Trestina
Gualdo Cattaneo
Maggione
Norcia
Panicale
Passignano
Spello

Provincia di Terni

Arrone
Fabro Scalo
Montecastrilli
Narni
Piediluco
Sangemini
Stroncone

MARCHE

Provincia di Ancona

Arcevia
Camerano
Castelfidardo
Castelplanio
Cupramontana
Filottrano
Serra San Quirico
Sirolo Numana

Provincia di Ascoli Piceno

Acquasanta Terme
Castignano
Comunanza
Force
Moltalto delle Marche
Montefiore dell'Aso
Montegranaro
Montelparo
Offida
Petritoli
Porto Sant'Elpidio
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Elpidio a Mare

Provincia di Macerata

Apiro
Cingoli
Sarnano
Treia
Visso

Provincia di Pesaro

Mondavio
Orciano
Pennabilli
Piobbico
San Leo

LAZIO

Provincia di Frosinone

Fiuggi

Provincia di Latina

Cori

Provincia di Rieti

Amatrice
Antrodoco
Fara Sabina
Leonessa
Magliano Sabina
Poggio Moiano

Provincia di Roma

Artena
Campagnano di Roma
Castel Madama
Marcellina
Montelibretti
Nerola-Acquaviva
Zagarolo

Provincia di Viterbo

Acquapendente
Bagnoreggio
Bassano di Sutri
Canino
Grotta di Castro
Montalto di Castro
Montefiascone
Ronciglione
Tarquinia

ABRUZZI E MOLISE

Provincia di Campobasso

Campomarino
Capracotta
Castropignano
Cercemaggiore
Cerro al Volturno
Gambatesa
Guglionesi
Montagano
Montefalcone nel Sannio
Montenero di Bisaccia
Sepino
Trivento

Provincia di Chieti

Atessa
Bomba
Paglieta
Roccascalegna
Torricella Peligna
Villalfonsina
Villa Santa Maria

Provincia dell'Aquila

Balsorano
Castel di Sangro
Celano
Pratola Peligna
Scanno

Provincia di Pescara

Alanno
Catignano
Loreto Aprutino
Torre dè Passeri

Provincia di Teramo

Alba Adriatica
Bisenti
Campli
Cellino Attanasio
Colonnella-Martinsicuro
Montorio al Vomano
Mosciano Sant'Angelo
Notaresco
Roseto degli Abbruzzi
Torricella Sicura

CAMPANIA

Provincia di Avellino

Bisaccia
Calabritto
Castel Baronia
Frigento
Gesualdo
Grottaminarda
Mirabella Eclano
Montefalcione
Montella
Nusco
Pratola Serra
Villanova del Battista

Provincia di Benevento

Airola
Colle Sannita
Frasso Telesino
Morcone
San Bartolomeo in Galdo
San Giorgio la Molara
San Marco dei Cavoti
Vitulano

Provincia di Caserta

Alife
Alvignano
Bellona
Carinola
Castel Morrone
Grazzanise
Macerata Campania
Mignano Montelungo
Orta di Atella
Piedimonte d'Alife
San Cipriano d'Aversa
Succivo
Teano
Trentola-Ducenta
Vairano Patenora
Valle di Maddaloni
Villa Literno
Vitulazio

Provincia di Napoli

Agerola
Massa Lubrense
Saviano
Somma Vesuviana

Provincia di Salerno

Albanella
Buccino
Capaccio
Castel San Giorgio

Colliano
Contursi
Fisciano
Giffoni Sei Casali
Giffoni Valle Piana
Montecorvino Rovella
Piaggine
Pisciotta
Polla
Roccadaspide
San Cipriano Picentino
Sant'Egidio del Monte Albino
San Valentino Torio
Sansa
Sapri
Sarno
Serre
Siano
Stio
Teggiano

PUGLIA

Provincia di Bari

Alberobello
Bitritto
Casamassima
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Locorotondo
Modugno
Monopoli
Palo del Colle
Polignano a Mare
Rutigliano
Ruvo di Puglia
San Michele di Bari
Santeramo in Colle
Spinazzola
Toritto
Turi
Valenzano

Provincia di Brindisi

Carovigno
Latiano
Cria
Ostuni
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni

Provincia di Foggia

Accadia
Ascoli Satriano
Cagnano Varano
Candela
Carpino
Castelnuovo della Daunia
Deliceto
Lesina
Margherita di Savoia
Mattinata
Orsara di Puglia
Orta Nova
Poggio Imperiale
Rodi Garganico
Roseto Valfortore
San Paolo di Civitate
Sant'Agata di Puglia
Serracapriola

Provincia di Lecce

Calimera
Castrignano del Capo
Copertino
Lizzanello
Martano
Matino
Novoli
Parabita
Poggiardo
Presicce
Salice Salentino
Ugento
Vernole

Provincia di Taranto

Ginosa
Montemesola
Mottola
Pulsano
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe

BASILICATA

Provincia di Matera

Bernalda
Ferrandina
Grassano
Irsina
Matera n. 2
Montalbano Ionico
Montescaglioso
Rotondella
Stigliano
Tricarico
Tursi

Provincia di Potenza

Avigliano
Brienza
Corleto Perticara
Latronico
Laurenzana
Lauria
Lavello
Moliterno
Palazzo San Gervasio
Rionero in Vulture
Rotonda
Sant'Arcangelo
Senise
Venosa

CALABRIA

Provincia di Catanzaro

Cirò
Cutro
Dasà
Decollatura
Falerna
Girifalco
Guardavalle
Maida
Mesoraca
Nocera Tirinese
San Costantino Calabro
Santa Severina
San Vito sullo Ionio
Savelli
Soriano Calabro
Squillace
Strongoli
Taverna
Tiriolo

Provincia di Cosenza

Acri
Aiello Calabro
Aprigliano
Belvedere Marittimo
Bisignano
Bocchigliero
Cassano allo Ionio
Dipignano
Fagnano Castello
Fiumefreddo Bruzio
Grimaldi
Lungro
Luzzi
Malvito
Oriolo Calabro
Roggiano Gravina
San Donato di Ninea
San Giovanni in Fiore
San Marco Argentano
San Pietro in Guarano
San Sosti
Scalea
Scigliano
Torano Castello
Verbicaro

Provincia di Reggio Calabria

Anoia
Delianuova
Gioiosa Ionica
Laureana di Borrello
Oppido Mamertina
San Roberto
Stilo
Taurianova

SICILIA

Provincia di Agrigento

Alessandria della Rocca
Aragona
Cammarata
Campobello di Licata
Casteltermini
Cattolica Eraclea
Grotte
Lampedusa e Linosa
Menfi
Porto Empedocle
Racalmuto
Ravanusa

Provincia di Caltanissetta

Butera
San Cataldo
Santa Caterina Villarmosa
Sommatino

Provincia di Catania

Bronte
Castel di Iudica
Castiglione di Sicilia
Militello in Val di Catania
Scordia

Provincia di Enna

Agira
Aidone
Centuripe
Nicosia
Troina
Valguarnera Caropepe

Provincia di Messina

Capo d'Orlando
Cesarò
Francavilla di Sicilia
Furnari
Cabati Mamertino
Gioiosa Marea
Lipari
Malfa
Naso
San Fratello
San Piero Patti
Sant'Agata di Militello
Sant'Angelo di Brolo
Santo Stefano di Camastra
Sinagra
Spadafora
Tortorici

Provincia di Palermo

Bisacquino
Caltavuturo
Collesano
Polizzi Generosa

Provincia di Siracusa

Buccheri
Carlentini
Pachino
Palazzolo Acreide
Rosolini
Sortino

Provincia di Trapani

Campobello di Mazara
Favignana
Gibellina
Paceco
Pantelleria
Vita

SARDEGNA

Provincia di Cagliari

Barumini
Carloforte
Dolianova
Ghilarza
Giba
Gonnesa
Gonnosfanadiga
Gualisa
Guspini
Mandas
Milis
Muravera
Nuraminis
Sanluri
San Nicolò Gerrei
Sant'Antioco
San Vito
Senorbì
Serramanna
Sinnai
Terralba

Provincia di Nuoro

Bitti
Cuglieri
Dorgali
Gavoi
Macomer
Siniscola
Tonara
Tortolì

Provincia di Sassari

Arzachena
Berchidda
Bono
Bonorva
Buddusò
Castelsardo
Ittiri
La Maddalena
Nulvi
Oschiri
Palau
Pattada
Ploaghe
Pozzomaggiore
Sedini
Thiesi
Villanova Monteleone

(4989)

Concorso, per titoli ed esami:
A) a centottantasei posti di direttore, con obbligo di insegnamento, nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale;
B) a quattordici posti di direttrice, con obbligo d'insegnamento, nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397;
Veduto il regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 239;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Veduta la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Veduta la legge 10 marzo 1955, n. 94;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, modificato con la legge 15 giugno 1959, n. 430;
Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami:
A) a centottantasei posti di direttore con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale, di cui all'unito elenco (allegato n. 1);
B) a quattordici posti di direttrice con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile, di cui all'unito elenco (allegato n. 2).

Art. 2.

Al concorso di cui alla lettera *A*) del precedente articolo sono ammessi:
a) i professori ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale, muniti di laurea o del diploma di Istituto superiore di magistero, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, almeno 5 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;
b) i professori ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale o marinaro di materie comuni, ai sensi dei programmi di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, a tutti i tipi di scuole di avviamento professionale, che siano muniti di laurea o del diploma di Istituto superiore di magistero e che abbiano almeno 5 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Al concorso di cui alla lettera *B*) del precedente articolo sono ammesse le insegnanti ordinarie delle scuole di avviamento di tipo industriale femminile, munite di laurea o del diploma di Istituto superiore di magistero, che abbiano, alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande, almeno 5 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che avendo vinto i concorsi per titoli ed esami a centouno posti di direttore con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale ed a undici posti di direttrice con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile, indetti con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, hanno rinunciato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 2, primo e secondo comma, intendono partecipare ai suddetti concorsi, dovranno produrre separate domande in carta da bollo da L. 200 indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione V - piazzale dei Congressi, 15, Roma - E.U.R. Le domande dovranno pervenire entro sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In ciascuna domanda il candidato dovrà indicare:
a) il proprio cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il concorso al quale chiede di partecipare tra quelli indicati nel precedente art. 1;
d) la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio presso cui presta di fatto servizio;
e) la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;
f) il titolo di studio di cui è in possesso con l'indicazione della data e della Università o dell'Istituto superiore di magistero nel quale è stato conseguito;
g) le benemerenze di cui sia eventualmente in possesso per aver partecipato alla guerra o alla lotta di liberazione;
h) la dichiarazione da cui risulti se abbia anche presentato domanda di partecipazione all'altro concorso di cui all'art. 1;
i) la dichiarazione esplicita di aver presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 4;
l) il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestivamente notizia alla Direzione generale anzidetta.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dal concorso di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, e cioè di non essere stato dichiarato decaduto per non aver raggiunto la sede o di aver rinunciato alla nomina in seguito ai concorsi indetti con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal direttore della scuola. Per il candidato che abbia l'incarico di direzione o che sia in posizione di comando presso uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Non è prescritta la trasmissione della domanda per via gerarchica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se entro il termine stesso esse siano state spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo o presentate alla scuola o all'ufficio in cui il candidato presta servizio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale anzidetta.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) originale diploma del titolo di studio (laurea o diploma) o copia conforme di esso, su carta da bollo da L. 300, autenticata in uno dei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
b) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università o dall'Istituto, attestante il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*).

I titoli di cultura, le pubblicazioni (in unico esemplare), nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, o debbono essere prodotti nel termine stabilito dal precedente art. 3.

Scaduto tale termine, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altra Amministrazione. Il candidato può solo far riferimento ai titoli prodotti per partecipare al concorso a posti di direttore nelle scuole di avivamento, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959, che non siano stati restituiti.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per il documento di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo è consentito far riferimento, qualora il titolo di studio originale o la copia autentica di esso non sia stato ritirato per qualsiasi motivo dall'interessato, a quello esistente nel fascicolo personale.

Il candidato che si avvalga della predetta facoltà è parimenti esonerato dal produrre il certificato di cui alla lettera *b*), a condizione che nel titolo di studio già in possesso della Amministrazione risulti il voto riportato nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

Coloro che partecipano a tutti e due i predetti concorsi, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ferma restando la facoltà di avvalersi delle altre disposizioni di cui al presente articolo.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, unito un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo, nonchè il « curriculum » degli studi e della carriera scolastica.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, i provveditori agli studi competenti, che ne abbiano avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetteranno, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda, a questo Ministero Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado Divisione V piazzale dei Congressi, 15, Roma E.U.R. la copia stessa. In essa i provveditori agli studi avranno cura di far risultare anche le qualifiche attribuite al professore durante tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di direttore incaricato, nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dell'Ufficio della istanza dell'interessato in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Art. 5.

Ai fini del concorso, vengono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito saranno valutati i titoli di partecipazione alla guerra e alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina o non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto, del quale fanno parte integrante gli uniti elenchi (allegato n. 1 e allegato n. 2) di cui al precedente art. 1, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1962
Registro n. 52 *Pubblica istruzione, foglio n.* 165

ALLEGATO N. 1

Elenco delle sedi messe a concorso per posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale (art. 1, lettera A) del decreto ministeriale 13 luglio 1962).

PIEMONTE

Provincia di Alessandria
Murisengo
Predosa

Provincia di Asti
Canelli
Nizza Monferrato
San Damiano d'Asti

Provincia di Cuneo
Borgo San Dalmazzo
Busca
Caraglio
Ceva
Demonte
Dronero
Ormea
Revello
Sanfront
Sommariva Perno

Provincia di Novara
Arona

Provincia di Torino
Brusasco Cavagliolo
Carmagnola
Lanzo Torinese
Nichelino
Perosa Argentina
Ulzio
Vestigne

LOMBARDIA

Provincia di Bergamo
Fontanella
Mapello
Sarnico

Provincia di Brescia
Lonato
Ponte di Legno

Provincia di Como
Asso
Bellagio
Cabiate
Cantù
Casatenovo
Civate
Erba
Fenegrò
Menaggio
Mozzate
Oggiono
Olgiate Comasco
San Fedele Intelvi
Tremezzo

Provincia di Cremona
Pandino

Provincia di Mantova
Ostiglia

Provincia di Milano
Agrate Brianza
Biassono
Bresso
Castiglione d'Adda
Cerro Maggiore
Corbetta
Giussano
Lainate
Legnano
Lentate sul Seveso
Ossona
Truccazzano
Turbigo

Provincia di Pavia
Dorno
Groppello Cairoli
Villanterio

Provincia di Varese
Busto Arsizio Sacconaro
Cuveglio
Gerenzano

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento
Andalo
Borgo Valsugana
Cavedine
Fondo
Mezzolombardo
Moena
Predazzo
Primiero
Riva
Storo
Tesero
Tione di Trento
Trento « Bronzetti »

VENETO

Provincia di Belluno
San Vito di Cadore

Provincia di Padova
Anguillara Veneta
Cittadella
Curtarolo
Lozzo Atestino
Monselice
Villa Estense

Provincia di Rovigo
Badia Polesine

Provincia di Verona
Caldiero
Castelnuovo di Verona
Garda
Tregnago

Provincia di Vicenza
Montegalda

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provincia di Trieste
Trieste « Fonda Savio »

Provincia di Udine
Gonars

LIGURIA

Provincia di Genova
Casella
Chiavari
Isola del Cantone
Rezzoaglio
Rossiglione

Provincia di Imperia
Bordighera

Provincia di La Spezia
Sesta Godano
Vezzano Ligure

Provincia di Savona
Altare

EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Bologna
Castel Maggiore
Castel San Pietro dell'Emilia
San Giorgio di Piano

Provincia di Forlì
Civitella di Romagna

Provincia di Modena
Bomporto

Provincia di Parma
Collecchio
Pellegrino Parmense

Provincia di Ravenna
Alfonsine Longastrino
Lugo
Russi

Provincia di Reggio Emilia
Baiso
Busana
Luzzara
Toano

TOSCANA

Provincia di Firenze
Castelfiorentino
Lastra a Signa

Provincia di Grosseto
Isola del Giglio
Paganico
Sorano

Provincia di Livorno
Marciana

Provincia di Massa Carrara
Fivizzano
Massa

Provincia di Siena
Castiglione d'Orcia
Poggibonsi

UMBRIA

Provincia di Perugia
Cascia
Norcia
Perugia Pieve di Compresseto

MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno
Acquaviva Picena
Cupra Marittima
Fermo
Monteprandone
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Elpidio a Mare

Provincia di Pesaro
Macerata Feltria

LAZIO

Provincia di Frosinone
Cassino
Trevi nel Lazio

ABRUZZI E MOLISE

Provincia di Campobasso
Riccia

Provincia di Chieti
Archi
Fara Filiorum Petri
Fossacesia
San Buono
San Salvo
Vasto
Villa Santa Maria

Provincia dell'Aquila
Capistrello
Carsoli
Pettorano sul Gizio

Provincia di Teramo
Tortoreto Lido

CAMPANIA

Provincia di Benevento
Amorosi

Provincia di Caserta
Baia e Latina
Caianello
Calvi Risorta
Camigliano
Giano Vetusto
Pastorano
Presenzano
Riardo
Rocca d'Evandro
San Gregorio Matese

Provincia di Napoli
Capri

Provincia di Salerno
Amalfi
Camerota
Prignano Cilento
Ravello
San Giovanni a Piro

PUGLIA

Provincia di Bari
Altamura
Binetto

Provincia di Foggia
Biccari

Provincia di Lecce
Corsano

Provincia di Taranto
Taranto

BASILICATA

Provincia di Matera
Irsina
Miglionico
Pomarico
Salandra

CALABRIA

Provincia di Cosenza
Luzzi
Scalea

SICILIA

Provincia di Agrigento
Sciacca

Provincia di Enna
Cerami
Pietrapersia
Regalbuto

Provincia di Messina
Caronia
Patti

Provincia di Palermo
Cefalù

SARDEGNA

Provincia di Sassari
Benetutti
Olbia
Sennori

ALLEGATO N. 2

Elenco delle sedi messe a concorso per posti di direttrice nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile (art. 1, lettera B) del decreto ministeriale 13 luglio 1962).

Amatrice (Rieti)
Bolzano - Gries
Forlì « Saffi »
Genova « Cantore »
Genova « Ruffini »
Genova - Quarto
L'Aquila
Lecce
Luino (Varese)
Milano « Diaz »
Milano - via Galvani
Monza (Milano)
Novara
San Lorenzo di Mossa (Gorizia)

(4990)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 10551 del 15 giugno 1962 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso ad otto posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959 e n. 10552 del 15 giugno 1962 con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso in parola;

Vista la rinunzia dell'assegnatario della sede di Boscoreale, pervenuta nei termini di legge;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gerardi Salvatore, compreso nella graduatoria degli idonei di cui sopra al n. 9, è dichiarato vincitore della sede di Boscoreale per effetto della rinunzia citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 18 agosto 1962

(5009) *Il medico provinciale:* TECCE

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.